

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
L'AQUILA**

***Contributo ai Consorzi e alle cooperative di garanzia fidi per
incremento del Fondo Rischi***

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO

La Camera di Commercio I.A.A. di L'Aquila, nell'intento di favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese, destina annualmente una somma di bilancio per la concessione di contributi ad organismi costituiti in forma consortile o cooperativa di garanzia crediti dei propri associati per incremento del fondo rischi.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 i Consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, che operino nei confronti di ditte iscritte al Registro Imprese dell'Aquila

I suddetti Consorzi devono essere costituiti da micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, e devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) disporre di un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, che non può essere inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila). Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate;
- 2) disporre di un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a € 100.000,00 (centomila), fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

I Consorzi devono, altresì, dichiarare nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- che i beneficiari degli interventi attivati anche con i fondi delle CCIAA sono le imprese per cui l'organismo presta la propria garanzia;
- che i suddetti fondi potranno essere utilizzati dall'organismo di garanzia fidi esclusivamente per operazioni finanziarie in favore delle imprese beneficiarie e non per scopi diversi;

- che i fondi camerali e gli eventuali utili o interessi derivanti non potranno essere utilizzati per la gestione di operazioni di ordinaria amministrazione della struttura di garanzia.
- che l'ammontare dell'aiuto ottenuto dall'impresa beneficiaria della garanzia non incide in modo tale da eccedere i limiti imposti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato
- che il contributo erogato sarà destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

Per poter aderire ai finanziamenti del presente regolamento, gli organismi consortili devono prevedere la possibilità di accesso per tutti gli operatori anche se non aderenti ad associazioni di categoria.

ARTICOLO 4 - DOMANDE DI CONTRIBUTO

A pena di esclusione, le domande per ottenere i contributi camerali di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere formulate su modulo conforme a quello allegato ed essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. alla Camera di Commercio I.A.A. dell'Aquila, dal al (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata), saranno quindi escluse le domande spedite prima e dopo tali termini.

Sempre a pena di esclusione, alla domanda devono essere allegati, ove non già depositati presso la Camera di Commercio dell'Aquila:

- a) copia dello statuto;
- b) copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) l'elenco delle imprese beneficiarie delle operazioni di credito effettuate nel corso dell'esercizio precedente con l'indicazione dell'importo erogato e della quota garantita dal Confidi per ciascun nominativo;
- d) dichiarazione congiunta del Presidente del Confidi e del Presidente del Collegio dei Sindaci o del Revisore unico, attestante:
 - ☐ il numero delle imprese socie affidate della provincia dell'Aquila al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - ☐ il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 per l'ottenimento del contributo richiesto;
 - ☐ la disponibilità a fornire tutti i dati e gli elementi utili a conoscere l'attività svolta dal Consorzio o dalla Cooperativa;
 - ☐ che il Consorzio sia iscritto nell'elenco di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n° 385, art. 112, come modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n° 141, ed il relativo numero di iscrizione;
 - ☐ che la Cooperativa sia iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative ed il relativo numero di iscrizione;
 - ☐ la veridicità dei dati autocertificati (in riferimento anche al successivo art. 5).

ARTICOLO 5 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio, la liquidazione dei contributi verrà effettuata in misura direttamente proporzionale alle somme erogate e con peso determinato dalla percentuale di garanzia prestata.

Relativamente agli affidamenti a vario titolo garantiti dai Consorzi di cui trattasi, gli stessi, anche se accesi nel corso degli anni precedenti, vanno contabilizzati comunque nell'importo globale garantito, considerato che gli affidamenti medesimi vanno intesi come rinnovati dagli Istituti di credito anno per anno.

Infine, secondo i criteri così predefiniti, relativamente ai finanziamenti a rientro rateale, gli stessi vanno contabilizzati solo in riferimento a quelli accesi e/o erogati nel corso dell'anno di cui trattasi. Ai fini dell'erogazione del contributo saranno considerate solo le operazioni effettuate a favore di aziende regolarmente iscritte nel Registro Imprese dell'Aquila.

ARTICOLO 6 - FONDO DI GARANZIA RISCHIO

A partire dalle operazioni dal _____ al _____, i contributi verranno erogati esclusivamente per incremento "del fondo di garanzia rischio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Aquila" ed evidenziati con apposita voce in Bilancio dell'Organismo di garanzia fidi.

I contributi camerali dovranno essere utilizzati esclusivamente per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, delle piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali nella provincia dell'Aquila.

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le domande pervenute in tempo utile saranno sottoposte all'esame di una Commissione composta dal Dirigente dell'Area III, dal titolare della Posizione Organizzativa – ove esistente, dal Responsabile dell'Ufficio.

Le funzioni di Segretario sono svolte da impiegati della Camera di Commercio di categoria non inferiore alla C.

E' facoltà dell'Ufficio medesimo richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica.

ARTICOLO 8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le contribuzioni di cui al presente regolamento saranno erogate con provvedimento del Dirigente dell'Area III.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

I Consorzi e le Cooperative di garanzia credito hanno l'obbligo di presentare alla Camera di Commercio, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che contenga le informazioni sulla destinazione dei fondi camerali percepiti.

ARTICOLO 10 – RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

In caso di scioglimento dell'organismo di garanzia, con conseguente cessazione dell'attività, lo stesso è tenuto alla restituzione dei residui dei contributi ricevuti dalla Camera di Commercio. Tale clausola non si applica in caso di fusione o trasformazione del Consorzio o della cooperativa di

garanzia fidi secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 38 e seguenti, del D.L. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 e nel caso di diverse destinazioni mutualistiche previste dai vigenti statuti dei singoli Consorzi o cooperative.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli anche a campione sui soggetti richiedenti i contributi per verificare, tramite la Commissione di cui all'art. 7, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi. Tali controlli riguardano anche l'elenco dei soci di ciascun soggetto richiedente il contributo.

La Camera di Commercio dell'Aquila procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio Promozione nella persona del Responsabile dell'Ufficio.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura dell'Aquila – C.so Vittorio Emanuele II, 86 – L'Aquila.